

**COMUNE DI BORGO CHIESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **76**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>CONVENZIONE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL CENTRO ACQUATICO DI BORGO CHIESE – PROROGA DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO ALL'ANNO 2025.</b>
-----------------	---

---

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 18.45 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:  
SARTORI RENATO  
LEOTTI GIUSEPPE  
SPADA ROBERTO  
ZULBERTI ALESSANDRA  
POLETTI ELEONORA

Assenti giustificati: //

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Fioroni Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza dichiara aperta la trattazione dell'argomento previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 6161 del 29 luglio 2025.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COMPARTICIPAZIONE DEL CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL CENTRO ACQUATICO DI BORGO CHIESE – PROROGA DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO ALL'ANNO 2025.

Relaziona il Sindaco, che riferisce quanto qui di seguito esposto.

In data 07.07.2015, tra Comune di Condino e Consorzio B.I.M. del Chiese venne sottoscritta la **“Convenzione per la partecipazione del Consorzio B.I.M. del Chiese alla gestione economica del Centro Acquatico di Condino” n. 5/A.P. dd. 07.07.2015** - Repertorio Atti Privati del Comune di Condino; ciò, **in esecuzione delle deliberazioni n. 36 del 22.06.2015 della Giunta comunale di Condino e n. 15/AG del 03.07.2015 dell'Assemblea del Consorzio**, alle quali si rinvia per quanto riguarda i presupposti sulla base dei quali e le motivazioni addotte a giustificazione delle deliberazioni assunte con i due provvedimenti.

In sintesi, la convenzione di cui sopra prevede **la corresponsione annuale da parte del Consorzio al Comune, a titolo di partecipazione al contributo che quest'ultimo riconosce al soggetto (E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.) affidatario del servizio di gestione del Centro Acquatico, di un importo pari ai 2/3 del disavanzo economico** (comprensivo dell'I.V.A.) risultante dal preventivo economico sulla gestione presentato da detto soggetto gestore in anticipo rispetto all'anno di competenza, salvo successivo conguaglio in base alle risultanze del conto consuntivo della gestione dell'impianto prodotto al Comune dallo stesso soggetto nel corso dell'anno successivo a quello al quale la gestione si riferisce; inoltre, la convenzione prevede che la partecipazione del Consorzio B.I.M. del Chiese non possa comunque superare il limite di Euro 150.000,00 per ciascun anno di riferimento; **durata della partecipazione finanziaria: dieci anni fino a tutto il 2024.**

Come ben noto, con L.R. 24.07.2015, n. 9 venne istituito, con decorrenza 1° gennaio 2016, il Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino; ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 9/2015, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei tre Comuni di origine; pertanto, **il Centro Acquatico è ora proprietà del Comune di Borgo Chiese.**

Con **atto n. 7/A.P. Repertorio Atti Privati del Comune di Condino, stipulato in data 21.12.2015** tra detto Comune e la società in house E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., **il primo conferi delega alla seconda**, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993 e ss.mm., per lo svolgimento ed esecuzione dell'insieme di attività volte alla realizzazione del Centro benessere (ovvero Zona Wellness) presso il Centro Acquatico; l'atto di delega amministrativa **è stato successivamente modificato con atto n. 3/A.P. Repertorio Atti Privati del Comune di Borgo Chiese di data 27.04.2016.**

E' indiscusso e acclarato che il Centro Acquatico è struttura di valenza decisamente sovracomunale,-deputata a incentivare e ad elevare la qualità della pratica sportiva e delle attività ricreative nell'ambito del potenziale bacino di utenza, ad assicurare spazi di crescita, anche agonistica, degli atleti e più in generale un uso pubblico-sociale tale da garantire la diffusione e l'incremento di detta pratica, delle attività formative, ricreative e del tempo libero e l'aggregazione giovanile; è altrettanto vero che la Zona Wellness del Centro Acquatico,-prossima ad entrare in funzione dato che i relativi lavori sono pressoché giunti al termine, si integra nella struttura di valenza sovracomunale, fornendo un ulteriore servizio di qualità per la cura della persona, il benessere, l'estetica e la salute, con percorsi wellness per rigenerare il corpo e lo spirito, favorire il rinnovamento cellulare e migliorare la gestione dello stress quotidiano; essa è quindi parte integrante del Centro Acquatico e pertanto la sua gestione è assegnata alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., **già affidataria in house providing del Centro Acquatico, attraverso una “estensione” del contratto relativo a tale affidamento, n. 4/A.P. Repertorio Atti Privati del Comune di Condino di data 07.07.2015, integrato con atto di data 21.03.2016, n. 1/A.P. Repertorio Atti Privati del Comune di Borgo Chiese.**

Nel corso della seduta della Conferenza dei Sindaci del 18.02.2019 è stato trattato l'argomento riguardante i maggiori costi che si genereranno dall'apertura del nuovo Wellness annesso al Centro Acquatico ed è stata manifestata la volontà unanime di tutti i partecipanti, presenti alla seduta, che sia **il Consorzio B.I.M. del Chiese a farsi carico di tali costi,**

**attraverso la compartecipazione da parte dello stesso Consorzio al contributo annuo, commisurato al disavanzo di gestione, che il Comune di Borgo Chiese riconosce al soggetto gestore del complesso e l'innalzamento del tetto massimo di tale compartecipazione, previsto dall'attuale convenzione in Euro 150.000,00, ad Euro 250.000,00.**

Nel corso della stessa seduta i Sindaci hanno espresso alcune raccomandazioni nei confronti del Comune di Borgo Chiese, proprietario della struttura, invitandolo a:

- adottare un piano di contenimento delle spese con particolare attenzione al costo dell'energia elettrica, del personale e del calore;
- elaborare un prospetto della gestione del calore che permetta di meglio comprendere la gestione attuale e futura del costo calore;
- adottare una pratica tariffaria che riveda le tariffe in modo diversificato con favore per i residenti e turisti ospitati nel territorio del B.I.M. e, pur nel rispetto del marchio "Family", con l'introduzione di incrementi tariffari per utenti extra territorio B.I.M..

Come conseguenza di tutto ciò, **tra Comune e Consorzio è stata concordata e sottoscritta la modifica della sopra richiamata convenzione Rep. n. 5/A.P. di data 07.07.2015, repertorio atti privati Comune di Condino per la compartecipazione del Consorzio B.I.M. del Chiese alla gestione economica del centro acquatico e zona wellness di Borgo Chiese, che prevede la sostituzione dell'art. 1 - "Misura del contributo in compartecipazione"** della citata convenzione nei termini in esso riportati con la sottoscrizione della nuova convenzione Rep. n. 24/A.P. di data 10.06.2019, repertorio atti privati Comune di Borgo Chiese, approvata **con deliberazione giunta n. 32 di data 22.05.2019, in cui è stato approvato l'accordo di finanziamento con il Consorzio BIM Chiese relativo al centro acquatico comunale, avente validità fino al 31.12.2024**, che prevede:

*"Il Consorzio B.I.M. del Chiese si impegna a corrispondere al Comune di Borgo Chiese, entro il 31 luglio di ciascun anno fino a tutto il 2024, a titolo di compartecipazione al contributo che quest'ultimo riconosce al soggetto affidatario del servizio di gestione del Centro Acquatico e Zona Wellness di Borgo Chiese, un importo pari ai 2/3 (due terzi) del disavanzo economico risultante dal preventivo economico sulla gestione elaborato per ciascun anno dal soggetto gestore e da questi presentato al Comune di Borgo Chiese, applicando a tale disavanzo una maggiorazione pari alla misura percentuale dell'I.V.A. che, se dovuta, il Comune è tenuto a corrispondere sul contributo da liquidare al gestore. Detto importo sarà soggetto a successivo conguaglio, in più o in meno, in base alle risultanze del conto consuntivo della gestione dell'impianto che lo stesso gestore presenterà al Comune nel corso dell'anno successivo a quello al quale la gestione si riferisce; il conguaglio sarà effettuato in occasione della liquidazione che il Consorzio eseguirà a favore del Comune nell'anno successivo a quello al quale il conguaglio attiene.*

**La compartecipazione del Consorzio B.I.M. del Chiese non potrà comunque superare il limite di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per ciascuno anno di riferimento".**

Considerato che:

- con **deliberazione di giunta n. 60 dd. 26.06.2025 è stato prorogato il contratto di servizio con la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese SpA prorroga tecnica fino al 31.12.2025**, al fine di garantire la gestione del servizio pubblico comunale integrato di centro acquatico e centro benessere alle medesime condizioni contrattuali vigenti e di demandare alla società richiamata della proposta tecnico - economica per il nuovo contratto di servizio integrato centro acquatico e centro benessere **entro il termine del 31.12.2025**, nonché la necessità di garantire la continuità **al finanziamento anche per il corrente anno come disciplinato dalle convenzioni sopra richiamate in atti Rep. n. 5/A.P., stipulata fra il Comune di Condino, ora Borgo Chiese e Consorzio BIM del Chiese in data 07.07.2015, modificata con atto in Rep. n. 24/A.P. sottoscritto in data 10.06.2016 che prevede per quest'ultima, ai sensi dell'art. 1 della convenzione medesima, la liquidazione a favore dello scrivente comune l'importo compartecipativo del Consorzio al contributo che il Comune è chiamato a versare per il 2025 ad E.S.Co BIM e Comune del Chiese S.p.A., quale soggetto affidatario in house del servizio di gestione del centro fino al 31.12.2025**, come da documentazione agli atti prot. n. 5390 dd. 27.06.2025.

- con **deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 29.12.2022** ad oggetto: **“Assunzione del servizio di interesse generale del centro benessere in sigla (SIG)”** è stato deliberato di assumere con riguardo alla cura degli interessi sociali, salutari, economici e civili della propria comunità locale che questo ente intende soddisfare in via continuativa il servizio pubblico locale relativo al Centro benessere qualificato e valutato come servizio di interesse generale, ritenendo necessario a soddisfare i bisogni della persona ed atteso che detto servizio pubblico locale non è esercitato da altre partecipate di questo ente locale, invitando la giunta comunale ad adottare gli atti necessari di competenza per dare avvio alla procedura connessa ed inerente per la relativa gestione ai sensi di legge, esplorandone i possibili moduli gestori;
- che con **deliberazione giuntale n. 56 dd. 29.05.2025** ad oggetto: **“Servizi di interesse generale centro acquatico e servizio di interesse generale centro benessere – qualificazione del S.I.G. e scelta organizzativa”** è stato deliberato:
  - di condividere, a livello d’impulso, la presente delibera (supportata dalla sopracitata pareristica), per quanto connesso ed inerente:
    - a) alla differenza tra la categoria dei SIEG e SINEG;
    - b) alla qualificazione (in quel contesto, tempo e luogo, così come motivato nella precedente parte narrativa) come servizi d’interesse non economico sia del centro acquatico sia del centro benessere distinti o integrati;
    - c) al perseguimento dell’interesse pubblico generale, finalizzato alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica, in vista dell’ipotesi (se così sarà) di ricorrere ad un affidamento e ad un contratto di servizio a disciplina dei rapporti tra questo comune e detta società integrato del centro acquatico e benessere (ma vedasi poi per la citata futura carta dei servizi);
    - d) l’analisi di benchmark sui prezzi del centro acquatico seppur in extra moenia;
    - e) l’impianto di contabilità industriale ai fini della corretta e trasparente quantificazione del corrispettivo di cui trattasi;
    - f) l’offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto valoriale “qualità/prezzo” comprendente la sintetica analisi di marketing mix riferita ai centri benessere alla persona a livello nazionale, nonché i benefici a favore della collettività di riferimento, il piano industriale, aspetti prodromici e conseguenti;
    - g) noto, in quanto acquisito in atti, il contenuto della citata delibera di consiglio di amministrazione, del citato verbale del comitato di controllo analogo congiunto, della delibera dell’assemblea ordinaria dei soci citata;
    - h) la scadenza anticipata del vigente contratto di servizio del centro acquatico dal 7/7/2025 alla data di stipula del contratto di servizio del centro integrato di cui trattasi, senza altri obblighi, formalità, procedure;
    - i) la durata ed il carattere di sperimentaltà della qualificazione come SINEG (per non meno di 4 anni di gestione) dell’affidamento proposto (tenendo presente che non si dispongono di dati storici né sul centro benessere alla persona né sul centro integrato), per l’importo complessivo ivi precisato prima dell’Iva, con riferimento ai corrispettivi annui e agli importi annui per le manutenzioni straordinarie sviluppate dalla società di cui trattasi sui cespiti patrimoniali funzionali al centro integrato acquatico e benessere di proprietà di questo comune previa autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti, prima dell’Iva;
- di prendere atto che ai sensi del vigente statuto sociale della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., e del relativo regolamento di controllo analogo congiunto ed in vista della scadenza dell’affidamento della medesima del servizio del centro acquatico, detta società ha quindi sottoposto a questo comune quanto di competenza;
- di tenere presente che trattasi quindi di SINEG i quali godono dell’esimente al codice dei contratti pubblici (art. 181 di detto d. lgs. 36/2023), e che in quanto ricompresi nei servizi d’interesse non economico generale non rientrano (tra l’altro) nelle previsioni riferite alla tutela e promozione della concorrenza (in quel contesto, tempo e luogo) (art. 1, c. 2, del d. lgs. 175/2016) e negli aiuti di Stato di cui agli artt. 106 – 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C – 262/01);
- di rimettere ogni decisione finale alla sovrana competenza del consiglio comunale, e relative coperture finanziarie a favore (se così sarà) della citata società.

Vista la corrispondenza intercorsa tra l'Ente proprietario Comune di Borgo Chiese e l'Ente comodatario – Consorzio BIM Chiese a sostegno della continuità operativa e istituzionale delle attività previste anche per l'anno 2025, corrispondenza prot. n. 9484 dd. 29.11.2024 e risposta del Consorzio BIM prot. n. BIMCHIE/1667 dd. 04.12.2024 registrato in pari data al prot. n. 9643.

Ritenuto che la **proroga per l'anno 2025 della validità** della convenzione **Rep. n. 5/A.P. di data 07.07.2015 come modificata dalla convenzione** Rep. n. 24/A.P. di data 10.06.2019, disciplinante la compartecipazione del Consorzio BIM del Chiese alla gestione economica del Centro acquatico di Borgo Chiese corrisponda alle finalità statutarie previste dall'art. 2, ovvero contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio, obiettivo perseguito assicurando continuità nella gestione del servizio pubblico locale del centro acquatico, senza interruzione dell'attività sportiva, riabilitativa e ricreativa, attività fondamentali per la salute psico-fisica ed il benessere della popolazione locale.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la l.p. 18/2015, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso altresì che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto modifiche all'Allegato 4/1 – Principio applicato della programmazione, prevedendo in particolare al paragrafo 9.3.1 il processo di bilancio degli Enti locali, contenente la tempistica cui gli Enti devono attenersi al fine della predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente;

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti consortili, nella versione vigente;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di potervi dare pronta attuazione legittima e puntuale della proroga del finanziamento fino al 31.12.2025;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del C.E.L.,

#### LA GIUNTA COMUNALE

- preso atto della relazione resa dal Sindaco e fatti propri i suoi contenuti in esso contenute;

Visti inoltre:

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.06.2017;

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2024;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2024;
- il Regolamento di contabilità comunale vigente come modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 24.07.2024;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 28.12.2016; controllo;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 10.04.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2025-2027;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2023/2025 (P.I.A.O.), aggiornamento 2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 72 del 21.07.2025;
- Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio competente attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.), di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2;
- Richiamati il decreto sindacale n. 7 dd 11.04.2025 di nomina dei Responsabili dei Servizi e nr. 8 dd 11.04.2025 di nomina dei sostituti responsabili;

VISTI INOLTRE:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il D.Lgs. 267/2000 e la l.p. 18/2015.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di prorogare la durata della convenzione in atti Rep. n. 5/A.P., stipulata fra il Comune di Condino (ora Comune di Borgo Chiese) ed il Consorzio BIM del Chiese in data 07.07.2015, come modificata con atto in Rep. n. 24/A.P. del 10.06.2016 fino a tutto il 31.12.2025.
2. Di approvare la modifica all'art. 1 della convenzione rep. 24/AP del Comune di Borgo Chiese del 10.06.2019 con il seguente testo :

*“Il Consorzio B.I.M. del Chiese si impegna a corrispondere al Comune di Borgo Chiese, **fino a tutto il 2025**, a titolo di compartecipazione al contributo che quest'ultimo riconosce al soggetto affidatario del servizio di gestione del Centro Acquatico e Zona Wellness di Borgo Chiese, un importo pari ai 2/3 (due terzi) del disavanzo economico risultante dal preventivo economico sulla gestione elaborato per ciascun anno dal soggetto gestore e da questi presentato al Comune di Borgo Chiese, applicando a tale disavanzo una maggiorazione pari alla misura percentuale dell'I.V.A. che, se dovuta, il Comune è tenuto a corrispondere sul contributo da liquidare al gestore.*

*Detto importo sarà soggetto a successivo conguaglio, in più o in meno, in base alle risultanze del conto consuntivo della gestione dell'impianto che lo stesso gestore presenterà al Comune nel corso dell'anno successivo a quello al quale la gestione si riferisce; il conguaglio sarà effettuato in occasione della liquidazione che il Consorzio eseguirà a favore del Comune nell'anno successivo a quello al quale il conguaglio attiene.*

*La compartecipazione del Consorzio B.I.M. del Chiese non potrà comunque superare il limite di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per ciascuno anno di riferimento".*

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio B.I.M. del Chiese.
4. Di dare atto che la data della convenzione coinciderà con la data di repertoriazione dell'atto nel sistema di gestione documentale PI.Tre del Comune di Borgo Chiese.
5. Di dare atto che il codice di entrata 30500.99.00753 del bilancio finanziario 2025/2027 (annualità 2025) presenta adeguato stanziamento per l'accertamento dell'entrata di Euro 250.000,00 a titolo di trasferimento finanziario massimo che il Consorzio BIM Chiese assicurerà al Comune di Borgo Chiese qualora maturino le condizioni di fatto e di diritto previste dalla convenzione.
6. Di dichiarare, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, per le motivazioni illustrate nella premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c.5, della L.R. 03.05.2018 n.2 (Codice Enti Locali);
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO  
Sartori Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fioroni dott.ssa Lara